



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

**II Concorso nazionale per la realizzazione di un'installazione temporanea in occasione del
“Giorno del ricordo”**

(Indetto ai sensi della Legge 21 febbraio 2024, n. 16)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO** in particolare, l'art. 1 del Decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, che ha istituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ed il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
- VISTI** il DPCM del 30 settembre 2020, n. 164, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*” (nel seguito, anche solo MUR) ed il DPCM del 6 aprile 2023, n. 89, recante il “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021 n. 74, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2021, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO** il DPCM del 21 ottobre 2022 con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il DPCM dell'8/8/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 13 gennaio 2026 al numero 27, con il quale è stato conferito al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62;



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

- VISTO** il Decreto del Ministro del 13 settembre 2024 n. 1576, di adozione dell'Atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'anno 2026;
- VISTA** la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 12;
- VISTA** la Legge del 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge del 30 marzo 2004, n. 92, e le modificazioni introdotte dalla legge del 21 febbraio 2024, n. 16, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata;
- VISTO** il D.M. dell'Università e della Ricerca dell'8 ottobre 2024, n. 611, di "*Costituzione del Comitato tecnico-scientifico per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*", ai sensi della legge 21 febbraio 2024, n. 16;
- VISTO** il D.D. del Ministero dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2024, n. 368, di Individuazione dei componenti del citato Comitato tecnico-scientifico;
- VISTO** il D.D. del Ministero dell'Università e della Ricerca del 27 gennaio 2026, n. 17, con il quale sono stati designati due nuovi componenti del Comitato tecnico-scientifico: l'Arch. Maria Concetta Cossa, Direttrice dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Faenza, in rappresentanza delle Istituzioni dell'AFAM, in sostituzione della Prof.ssa Rosita Marchese e il Prof. Gianni Oliva, in rappresentanza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, in sostituzione del Prof. Giuseppe Parlato;
- VISTO** il Verbale del 6 febbraio 2026 del predetto Comitato tecnico-scientifico che, nella riunione in pari data, ha confermato la scelta della città di Venezia quale sede per l'installazione temporanea dell'opera vincitrice nell'ambito della 2° edizione del Concorso;
- VISTO** quanto deciso dal Comitato tecnico-scientifico che nella predetta riunione del 6 febbraio 2026 ha elaborato ed approvato lo schema del presente bando di concorso.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

DECRETA

Art. 1 - Finalità del concorso

1. In occasione del 21° anniversario del “Giorno del ricordo” per le vittime delle Foibe e l'esodo giuliano- dalmata, il Ministero dell'università e della ricerca indice un concorso nazionale rivolto alle Università ed alle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) italiane, per la progettazione e la realizzazione di un'installazione artistica temporanea, da esporre, per la durata di un anno, **nella città di Venezia**.
2. Ai sensi della normativa sopra richiamata, per “installazione artistica temporanea” si intende “un'opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno”.
3. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza, soprattutto tra le giovani generazioni, della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, rafforzando la memoria storica attraverso l'arte e la cultura.

Art. 2 - Soggetti proponenti e Beneficiari

1. Al presente Concorso possono partecipare in qualità di soggetti proponenti:
 - le Istituzioni AFAM, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, comprensive delle Istituzioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 212/2005;
 - le Istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli Istituti e le Scuole universitarie ad ordinamento speciale.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da singole Istituzioni di cui al precedente comma oppure, in alternativa, nella forma del Partenariato per il tramite di una Istituzione Capofila. Resta fermo che non è consentita la partecipazione in qualità di Istituzione Capofila della stessa Istituzione a più di una proposta progettuale.
3. I soggetti proponenti di cui ai precedenti commi dovranno presentare una proposta progettuale per la realizzazione dell'installazione artistica temporanea di cui all'art. 1, a cura di:
 - a) laureandi dei corsi triennali e magistrali delle Università italiane aventi sede operativa nel territorio nazionale, statali e non statali, nelle seguenti aree disciplinari: Architettura; *Design*; Beni culturali; Ingegneria; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS);
 - b) laureandi iscritti a corsi di primo e secondo livello presso le Accademie di Belle Arti statali, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) e gli istituti AFAM privati autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per corsi accademici nei campi delle belle arti e del design;
 - c) dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato in materie pertinenti alle aree disciplinari indicate.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Art. 3 – Oggetto del concorso

1. Il progetto deve consistere nella ideazione, progettazione e realizzazione di un'installazione artistica temporanea da esporre nella **città di Venezia**, che interpreti, in chiave simbolica e creativa, i temi legati alla memoria del confine orientale, della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. L'opera deve rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - utilizzo di materiali e struttura adatti a un'esposizione all'aperto per una durata di un anno o superiore ove concordato con la città di Venezia, amministrazione ospitante per l'edizione corrente del presente concorso;
 - compatibilità con gli spazi pubblici nei quali l'opera sarà installata;
 - idoneità dal punto di vista tecnico, strutturale e della sicurezza;
 - facilità di montaggio, trasporto e dislocazione.
2. L'installazione sarà collocata in una delle aree della città di Venezia che saranno successivamente indicate dall'Amministrazione comunale.
3. L'installazione deve rappresentare un messaggio di riflessione e speranza, in grado di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico alla conoscenza della tragedia delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
4. Le opere candidate devono essere inedite, non aver partecipato a precedenti concorsi, non essere state prodotte in precedenza, né i progetti divulgati a mezzo stampa o on-line.

Art. 4 – Modalità di partecipazione

1. Le Istituzioni di cui all'art. 1 devono presentare la documentazione elencata nei successivi punti, da a) a e), compilata e firmata digitalmente:
 - a) **Domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma informatica)**, completa dei dati delle Istituzioni e dei dati anagrafici degli autori;
 - b) **Relazione progettuale (Allegato A - max 10.000 caratteri)**, comprensiva di:
 - descrizione del *concept* dell'opera e motivazione artistica;
 - descrizione tecnica del progetto (materiali, dimensioni, modalità di realizzazione) e fattibilità tecnico/realizzativa;
 - descrizione della coerenza con i temi legati alla memoria del confine orientale, della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.
 - c) **Tavole grafiche** in formato A3 (max 5) con disegni tecnici, render o schizzi dell'opera proposta.
 - d) **Piano finanziario della proposta (Allegato B)**, comprensiva della stima dei costi e del cronoprogramma dei tempi previsti per la realizzazione e per l'installazione dell'opera fino ad un massimo di € 200.000,00.
 - e) **Curriculum vitae** dell'autore/degli autori.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

2. Tutti i documenti di cui al precedente comma devono essere firmati digitalmente a pena di esclusione ed irricevibilità, e caricati sulla piattaforma informatica dedicata, **accessibile dal Link: <https://giornodelricordo-submission.mur.gov.it/>**, a partire dalle **ore 12:00 del 30 marzo 2026 ed entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 ore 12:00**.
3. Il MUR non si assume responsabilità in caso di mancato o incompleto invio delle proposte nei termini stabiliti.
4. Nelle more della presentazione della proposta progettuale di cui al presente articolo, **le Istituzioni interessate hanno facoltà di trasmettere, entro il 3 aprile 2026, una “dichiarazione di interesse”** mediante invio di una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dgintco.ufficio2@mur.gov.it. Detta dichiarazione ha esclusivamente finalità conoscitive e organizzative, non ha carattere vincolante e non costituisce o sostituisce in alcun modo la presentazione di candidatura, né attribuisce alcun diritto o aspettativa in ordine alla partecipazione o all'eventuale assegnazione del contributo.

Art. 5 - Modalità di valutazione e Criteri di valutazione

1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati al successivo art. 8, il Ministero effettua, entro, di norma, 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Tale istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico, potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale amministrativa.
2. Il MUR si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna all'Istituzione Capofila un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione dell'Istituzione Capofila e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
3. Le proposte progettuali presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le opere saranno valutate dal Comitato tecnico-scientifico.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

5. Il Comitato tecnico-scientifico svolge la valutazione delle candidature in base ai criteri indicati nella tabella sottostante, ai quali sono attribuiti specifici pesi, per un punteggio complessivo massimo pari a punti 100:

	CRITERIO	PUNTI
1	Attinenza al tema: capacità di rappresentare i temi della memoria e dell'esodo	30
2	Originalità e innovazione: grado di creatività e unicità dell'opera	20
3	Qualità artistica: valore estetico ed espressivo del progetto	20
4	Impatto socio-culturale: capacità dell'opera di coinvolgere il pubblico, con particolare riguardo alle giovani generazioni	20
5	Fattibilità tecnica, realizzativa e sostenibilità: adeguatezza dei materiali, in termini di resistenza agli agenti atmosferici nel tempo e ecosostenibilità, tecnologie impiegate, economicità dell'eventuale manutenzione	10
	TOTALE	100

6. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a punti 40 (quaranta) su punti 100 (cento), devono ritenersi non ammissibili al finanziamento in quanto ritenuti non idonei.
7. All'esito della valutazione, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 1) "Attinenza al tema", di cui al precedente comma 5. Ove il punteggio relativo al criterio 1) concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il punteggio ricevuto nei restanti criteri, nell'ordine con cui sono identificati nel precedente comma 5:
- 2) originalità e innovazione;
 - 3) qualità artistica;
 - 4) impatto socio-culturale;
 - 5) fattibilità tecnica e sostenibilità.

Art. 6 – Finanziamento

1. Al progetto vincitore sarà riconosciuto un finanziamento fino a un massimo di € 200.000,00 a copertura dei costi esposti nel piano finanziario presentato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente avviso.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

2. L'autore (o il gruppo di autori) e la/le Istituzioni proponente/i avranno visibilità durante le manifestazioni connesse al "Giorno del ricordo" dell'anno successivo e l'opera sarà esposta, per almeno un anno dalla sua installazione, nella città di **Venezia**.

Art. 7 – Spese ammissibili

1. Sono considerate spese ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione del progetto coerenti con il quadro economico del progetto approvato. Oltre ai costi di acquisizione, che si ritengono prioritari, possono rientrare, a mero titolo esemplificativo:
 - a. premio per laureandi e dottorandi, autori dell'opera nella misura non inferiore complessivamente a 15.000,00 e comunque non superiore complessivamente ad € 30.000,00;
 - b. spese di trasporto e assicurazione della opera;
 - c. spese per service e noleggio attrezzature;
 - d. spese per l'allestimento e manutenzione dell'opera;
 - e. spese per studenti e personale coinvolto nel progetto (non qualificabile come autore per il quale si rimanda alla voce di costo *a) premio*): spese di missione sostenute nel rispetto dei propri regolamenti interni; borse di studio; incarichi per consulenti/professionalità artistiche. In caso di personale dipendente del Soggetto proponente, i costi sono ammissibili solo se da questo autorizzati secondo la normativa di riferimento e i relativi contratti nazionali;
 - f. contributo per eventuali spese di valorizzazione e promozione dell'opera, fino a un massimo del 25% del finanziamento richiesto;
 - g. spese per tassazioni od oneri, spese per la fideiussione, ove prevista;
 - h. costi generali: nella misura forfettaria massima del 7% dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156).
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni progetto.
3. Le spese di cui ai precedenti commi dovranno essere documentate sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
4. Le spese ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento.
5. Le spese ammissibili dovranno essere finalizzate in via esclusiva alla realizzazione dell'opera oggetto della proposta progettuale.
6. Le seguenti spese non sono considerate ammissibili: spese bancarie, oneri finanziari, debiti e



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

interessi passivi su debiti; differenze di cambio valutario; spese di locazione o acquisto di immobili o terreni; acquisti non comprovati da documenti fiscalmente validi; IVA in caso di regime fiscale con IVA detraibile.

Art. 8 – Tempistiche

1. **Termine per la presentazione delle Dichiarazioni di interesse:** entro il 3 aprile 2026
2. **Termine per la presentazione delle candidature:** entro il 30 giugno 2026
3. **Valutazione e selezione dei progetti:** entro il 31 luglio 2026
4. **Proclamazione dell'opera vincitrice:** entro 15 settembre 2026
5. **Realizzazione e installazione dell'opera:** entro il 9 febbraio 2027

Articolo 9 - Obblighi dei soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori sono gli unici soggetti responsabili dell'intero processo, che include la progettazione, la realizzazione, l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, l'installazione e il dislocamento dell'opera. Essi sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata per come approvata dal Comitato tecnico-scientifico;
 - c) ad acquisire presso gli Enti preposti tutte le autorizzazioni necessarie al posizionamento dell'opera;
 - d) a informare tempestivamente il Ministero dell'Università e della Ricerca nel caso di eventuali ritardi nella realizzazione dell'opera in ordine alle tempistiche di cui al precedente articolo 8, punto 5, e/o eventuali criticità emerse;
 - e) ad assicurare il coordinamento con la città ospitante per il posizionamento dell'opera;
 - f) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - g) a garantire che il Ministero dell'Università e della Ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative al premio erogato, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - h) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - i) a condividere il materiale di comunicazione, nonché a predisporre e inviare gli inviti agli



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Enti interessati e alle Autorità competenti per la presentazione ufficiale dell'opera nell'ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo.

2. Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati alla realizzazione dell'opera, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione del progetto e nella realizzazione dell'opera, può comportare la revoca del finanziamento e, ove ritenuto necessario, il ricorso, da parte del Ministero, ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 10 - Erogazione del finanziamento

1. Il MUR eroga il finanziamento di cui all'art. 6 all'Istituzione beneficiaria in due distinte soluzioni:
 - a) una prima erogazione a titolo di anticipazione, di norma entro 60 giorni dal decreto di proclamazione dell'opera vincitrice, per un valore pari all'80% dell'importo complessivo calcolato sulla base dei costi stimati per singola voce di spesa, come da piano finanziario allegato alla domanda di partecipazione al Concorso;
 - b) una seconda erogazione a titolo di saldo, di norma entro 60 giorni dall'installazione dell'opera stessa e previa presentazione di dettagliata Relazione finale e Rendicontazione a consuntivo, corredata dalle attestazioni comprovanti le spese sostenute da parte del soggetto beneficiario e, comunque, a completamento di tutti gli adempimenti previsti per la realizzazione dell'opera. Resta inteso che, qualora dal controllo amministrativo delle spese rendicontate si riscontrassero delle economie rispetto ai costi preventivati, e/o spese non ammissibili rispetto alle voci previste, il Ministero si riserva la facoltà di ridurre in proporzione tale contributo a saldo, e/o di recuperare tali somme sul primo finanziamento utile da erogare all'Istituzione.
2. Nel caso in cui le Istituzioni abbiano presentato la candidatura in forma associata, il MUR eroga il premio all'Istituzione indicata come capofila, che ne curerà la distribuzione, in ragione dell'impegno nella realizzazione dell'opera.
3. Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano di natura privata o non intrattengano rapporti finanziari con il MUR, lo stesso Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 11 - Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in relazione alla procedura di cui al presente Concorso nazionale verranno trattati dal Ministero, nonché dal Comitato tecnico-scientifico e dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nelle fasi del procedimento, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679/ (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.



Ministero dell'università e della ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale dell'internazionalizzazione

Art. 12 - Diritti ed autorizzazioni

1. La proprietà intellettuale dei materiali ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, che acconsentono l'utilizzo libero e imperituro delle opere.
2. Tutti i testi ed i materiali inviati potranno essere liberamente utilizzati, esclusa ogni finalità di lucro, nell'ambito delle manifestazioni culturali connesse al Giorno del Ricordo, di cui alla legge 21 febbraio 2024, n. 16, comprese le esposizioni, la produzione di materiale informativo, promozionale, editoriale, la comunicazione delle iniziative istituzionali e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
3. I suddetti utilizzi dei materiali da parte del MUR saranno del tutto liberi e discrezionali, pur nella garanzia della citazione del nome dell'autore/degli autori e dell'Istituzione (o delle Istituzioni) di afferenza ed il riferimento al presente Concorso.
4. L'autore e le istituzioni beneficiarie in tal senso non potranno esigere alcun compenso, né avanzare qualsiasi altra pretesa.
5. La proprietà dell'opera è dell'istituzione vincitrice. Alla fine del periodo previsto per l'esposizione temporanea dell'opera, l'Istituzione vincitrice e l'Amministrazione comunale ospitante, con eventuali autonomi accordi, potranno concordare di trasferirne la proprietà e/o di dislocare l'opera. Il Ministero non sarà in alcun modo responsabile, né dovrà sostenere alcun onere, compresi eventuali costi o interventi per la installazione, la sicurezza, la manutenzione, la dislocazione e/o altre operazioni relative all'opera.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. La partecipazione al Concorso implica l'accettazione integrale delle condizioni previste nel presente decreto.
2. La responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Ufficio II – “Internazionalizzazione della formazione superiore”, della Direzione generale dell'internazionalizzazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria del Comitato tecnico-scientifico all'indirizzo e-mail: dgintco.ufficio2@mur.gov.it.

Il presente Concorso è pubblicato nel portale istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Direttore generale

Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato A: Relazione progettuale

Allegato B: Piano finanziario della proposta